

PRESIDENZIALE N. 13/23/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 3, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1927/DDA/AM - DDA/5118 - <https://www.bolognamusicradio.it/>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 16 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. DDA/5118 acquisita in data 2 maggio 2023 (prot. n. DDA/0001835) è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul sito internet <https://www.bolognamusicradio.it/> in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

Autore e Titolo	Anno	Link
Sailor Down By the Docks	1977	https://www.bolognamusicradio.it/
Boney M. Sunny	1976	https://www.bolognamusicradio.it/
Earth, Wind & Fire Reasons	2004	https://www.bolognamusicradio.it/
Grace Jones La Vie En Rose	1977	https://www.bolognamusicradio.it/

Il soggetto istante dichiara altresì che: “*Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l'inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell'articolo 72 lett. a) e lett. d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo: https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip Si richiede pertanto l'inibizione del dominio nella composizione con e senza www.bolognamusicradio.it/ e <https://www.bolognamusicradio.it/>”.*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta confermata la sistematica messa a disposizione delle opere sonore amministrate dalla SCF, anche con riferimento al suo intero repertorio disponibile alla pagina internet <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>, trasmesse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto di istanza risulta altresì che:

- il nome a dominio del sito, raggiungibile all'indirizzo info@bolognamusicradio.it, risulta registrato dalla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), PEC: aruba@aruba.pec.it – email: abuse@staff.aruba.it - assistenza@staff.aruba.it, per conto del sig. (omissis), Via San Donato, 35/3 40127 Bologna, Italia;
- i servizi di *hosting* risultano forniti dalla società Aruba spa, Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG), PEC: aruba@aruba.pec.it – email: abuse@staff.aruba.it - assistenza@staff.aruba.it; alla medesima società risultano afferenti i server impiegati, localizzati a Ponte San Pietro (BG).

2 con comunicazione del 10 maggio 2023 (prot. n. DDA/0001976), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1927/DDA/AM** relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

3. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei server ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che risulta essere il fornitore dei servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

4. in data 10 maggio 2023 (prot. n. DDA/0001988) la Aruba SpA ha comunicato che: “(...) Come Vi è noto, Aruba S.p.A. svolge l'attività di Internet Service Provider (ISP) occupandosi anche della vendita di nomi a dominio (cd. Servizio di Hosting), tra cui anche il dominio in oggetto, che su richiesta del Cliente sono registrati presso la specifica Authority di riferimento. Nel fornire il predetto servizio, la Nostra Società si limita a curare la registrazione del nome a dominio (in nome e per conto del Cliente) ed a fornire lo spazio web dal medesimo eventualmente richiesto. Al buon esito della procedura di registrazione, infatti, il Cliente diviene il legittimo Titolare del nome a dominio prescelto (Registrant), nonché l'unico ed esclusivo responsabile per il suo utilizzo e per i suoi contenuti, restando esclusa in merito qualsiasi responsabilità del Provider Aruba, che non può essere considerata né titolare né gestore del nome a dominio indicato in oggetto. Il Registrant, infatti, è colui che registra uno specifico nome a dominio e che detiene il diritto di utilizzare tale nome a dominio per un certo periodo di tempo; a titolo

esemplificativo si consideri che Egli, in quanto tale, potrebbe decidere in qualsiasi momento di trasferire il nome a dominio presso altro provider senza possibilità di opposizione da parte della scrivente. Vi confermiamo, ad ogni modo la Nostra disponibilità ad adottare i provvedimenti che codesta Autorità dovesse eventualmente ritenere opportuno disporre e comunicarci (...)”;

5. non essendo pervenute comunicazioni da parte della webradio, con comunicazione del 6 giugno 2023 (prot. n. DDA/0002390), su richiesta della scrivente, la società ARUBA SpA ha trasmesso i contatti del titolare;

6. dopo essere stato contattato per le vie brevi ed aver nuovamente ricevuto a mezzo email la comunicazione di avvio del procedimento in data 8 giugno 2023, il titolare della webradio, sig. (omissis) comunicava quanto segue: “*ho girato il tutto al Legale che mi segue, e sarà lui stesso a contattarla*”;

7. non avendo ricevuto ulteriori riscontri, con email del 14 giugno 2023 (acquisita al protocollo 20 giugno 2023 n. 4658216) la scrivente Direzione segnalava quanto segue: “*Gentile (omissis), a seguito dello scambio di mail della settimana scorsa, le segnalo che non sono stata ancora contattata dal suo legale. Pertanto, riporto di seguito le informazioni che avrei voluto anticiparvi per le vie brevi. Come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento (inviata per la seconda volta in allegato alla mail dell’8 giugno), l’adeguamento spontaneo di cui all’art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento 680/2013 consiste nella rimozione dal palinsesto della **totalità** dei repertori di cui SCF rappresenta i mandatarî. Il repertorio completo è disponibile al link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo: https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip. In alternativa, è possibile contattare SCF al fine di sottoscrivere un accordo di **licenza**.*”

*Ad ogni buon fine, le allego i contatti in SCF per eventuali informazioni: dott.ssa Aillinn Federica Picco - SCF S.r.l., Radio TV e Multimedia - Via Leone XIII, 14 20145 Milano – T. + 39 02 465475.46 - F. + 39 02 465475.00 – mail: a.picco@scfitalia.it. Considerata la scadenza imminente del procedimento (**21 giugno 2023**), dovendo definire gli esiti dello stesso, avrei necessità di conoscere le vostre determinazioni al riguardo **inderogabilmente entro martedì 20 giugno pv**.*

*Specifico che, in caso di sottoscrizione della licenza con la SCF, tale accordo dovrà essere perfezionato entro la data di scadenza del procedimento. In caso di mancato riscontro alla presente o di proseguimento nella condotta illecita, questa Autorità potrà disporre la **disabilitazione** dell’accesso al sito bolognamusicradio) mediante blocco del DNS, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i.”;*

8. in esito ad una ulteriore verifica, la SCF ha comunicato a mezzo email quanto segue: *“oggi 19 giugno 2023 abbiamo eseguito ulteriori verifiche sulla webradio oggetto di istanza DDA/5118 bolognamusicradio.it, rilevando che la stessa prosegue la diffusione di opere musicali facenti parte del repertorio SCF. A seguire i dettagli e gli screenshot inerenti: (...)”*;

9. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere sonore amministrate dalla SCF s.r.l., configurandosi dunque una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

10 non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

11 l'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento;

12 L'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che, in base alle Linee-guida in materia di ottemperanza da parte dei prestatori di servizi agli ordini dell'Autorità in materia di diritto d'autore ai sensi del Regolamento allegato alla delibera 680/13/CONS, la Società Aruba SpA svolge un servizio di *hosting* consistente nella memorizzazione di informazioni senza svolgere alcun ruolo nella trasmissione e gestione di contenuti ospitati presso la propria rete;

CONSIDERATO, altresì, che il sito internet **<https://www.bolognamusicradio.it/>** mette a disposizione opere digitali amministrate dalla SCF s.r.l., anche con riferimento al suo intero repertorio disponibile alla pagina internet **<https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>**, trasmesse in violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di

disabilitazione dell'accesso alle opere digitali appartenenti al repertorio della SCF diffuse sul sito *internet* **<https://www.bolognamusicradio.it/>**, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

alla Società Aruba SpA, in qualità di fornitore di servizi di *hosting* ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **<https://www.bolognamusicradio.it/>**, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **<https://www.bolognamusicradio.it/>** nei tempi e con le modalità suesposte.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella